



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 15 del 24 aprile 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive

del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026273.23-12-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025928.18-12-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0025657.15-12-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0025655.15-12-2025;

- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0026338.24-12-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025728.16-12-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026275.23-12-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025749.16-12-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025592.15-12-2025;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025588.15-12-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025932.18-12-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024580.01-12-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025720.16-12-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025514.12-12-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026274.23-12-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025930.18-12-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0025656.15-12-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025594.15-12-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0025512.12-12-2025;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025931.18-12-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 24 aprile 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026273.23-12-2025, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non allega il documento d'identità. Nonostante la richiesta di copia fronte retro di un documento d'identità inviata a mezzo PEC in data 23/12/2025 all'indirizzo mail indicato dal ricorrente nel modulo, il documento non è stato trasmesso.

Secondo quanto previsto al punto 5) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" il Comitato, se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025928.18-12-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 38711 del 21/10/2025 per le seguenti motivazioni. Il ricorso è stato presentato in data 03/12/2025 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato al ricorrente con raccomandata A/R in data 30/10/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0025657.15-12-2025, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso per cessata materia del

contendere in considerazione della comunicazione del Centro per l'Impiego di Aosta del 22/12/2025 con la quale è stato comunicato che, preso atto della documentazione integrativa trasmessa dall'interessato, si è provveduto a domandare l'annullamento della sanzione e che la richiesta è stata riscontrata positivamente dai competenti uffici dell'INPS di Aosta che hanno confermato l'eliminazione della sanzione.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0025655.15-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 41938 del 10/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non sono accoglibili le motivazioni presentate in sede di ricorso dal momento che alla data della convocazione (07/10/2025) il ricorrente era ancora soggetto agli obblighi di condizionalità in quanto ha presentato domanda di anticipo Naspi solo in data 11/10/2025.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0026338.24-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 44680 del 25/11/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alle convocazioni e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto la lavoratrice è stata convocata dal Cpl all'indirizzo comunicato in fase di presentazione della domanda NASpl. Nel caso di variazione dell'indirizzo di domicilio/residenza avvenuto successivamente alla presentazione della domanda NASpl, la lavoratrice avrebbe dovuto comunicare al Cpl la variazione dei propri dati anagrafici e per sua stessa ammissione tale comunicazione non è mai stata effettuata.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025728.16-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 44718 del 25/11/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata notificata a mezzo raccomandata A/R che risulta restituita al mittente per compiuta giacenza. La stessa, pertanto, si considera consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026275.23-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 12116 del 25/11/2025 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dal ricorrente non può essere accolta, in quanto non è stata prodotta documentazione per giustificare l'assenza nei modi e nei tempi prescritti ma solo in sede di presentazione del ricorso.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025749.16-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 128805 del 02/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente alle giornate formative e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro dichiarato risulta iniziato il 05/11/2025, cioè successivamente alla conclusione dell'attività per cui è stata irrogata la sanzione e che la frequenza del corso di fumetto, non inserito in percorsi di politica attiva attivati dal Centro per l'impiego, non rientra nei giustificati motivi.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025592.15-12-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1299 del 22/05/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non ha ricevuto la raccomandata trasmessa dal Cpl contenente il provvedimento di decadenza dalla prestazione NASpl in quanto la raccomandata è stata restituita al mittente per destinatario sconosciuto. Allo stesso modo non poteva essere a conoscenza della terza convocazione per il giorno 29/04/2025, la cui assenza a tale appuntamento ha generato l'adozione del provvedimento sanzionatorio oggetto del ricorso. Il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità Naspi (determina dirigenziale n. 412 del 17/02/2025) con contestuale convocazione per il giorno 29/04/2025 è stato inviato a mezzo Raccomandata AR il 12/03/2025 restituita al mittente per indirizzo sconosciuto in data 21/03/2025. Si ritiene utile rilevare che il ricorrente non poteva essere a conoscenza anche della seconda convocazione in quanto la raccomandata con la quale è stato trasmesso il primo provvedimento sanzionatorio con contestuale nuova convocazione è stata restituita al mittente per indirizzo insufficiente.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025588.15-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 2693 del 27/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Si rileva che le motivazioni addotte dal

ricorrente che dichiara di non ha aver mai ricevuto nessuna comunicazione tramite sms, e-mail o pec non possono essere accolte in quanto dalla documentazione in atti fornita dal Cpl si rileva l'invio dell'SMS di convocazione al corretto recapito telefonico presente nel patto di servizio personalizzato.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025932.18-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 134883 del 10/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il giorno 11/11/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Non sono accoglibili le motivazioni presentate in sede di ricorso in quanto il ricorrente non ha comunicato il cambio di residenza al Centro dell'Impiego. Anche se il ricorrente alla data dell'appuntamento si era trasferito sussistevano in capo a lui gli obblighi di condizionalità con il Centro per l'Impiego formalmente ancora competente. E' stato preso in carico dal nuovo Centro per l'Impiego solo in data 24/11/2025, data della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024580.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 12125 del 25/11/2025 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni addotte dal ricorrente non possono essere accolte in quanto il CPI ha prodotto documentazione attestante l'invio di un SMS da parte dell'ente al corretto contatto telefonico dell'utente.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025720.16-12-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato agli appuntamenti fissati dal CPI e non ha presentato giustificazioni valide nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Pertanto, non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto il lavoratore era tenuto a comunicare al Cpl la variazione dei propri dati anagrafici telefono, mail e domicilio e per sua stessa ammissione tali dati non sono stati comunicati.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025514.12-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 115825 del 17/11/2025 per la seguente motivazione.

la ricorrente non si è presentata all'appuntamento fissato dal CPI e non ha presentato giustificazioni valide per l'assenza entro i termini e nei modi previsti dalla normativa né osservazioni nel corso del procedimento (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei

ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Pertanto, non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente, in considerazione del fatto che la ricorrente ha presentato giustificativi per l'assenza solo a seguito di presentazione di ricorso.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026274.23-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 40208 del 28/11/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata effettuata utilizzando il dato di contatto certificato dal lavoratore al SIISL. Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi per l'assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in considerazione del fatto che quanto affermato (l'essersi recato presso il Centro per l'Impiego in data 23/09/2025) non rileva ai fini della mancata presentazione all'appuntamento fissato per il giorno 18/11/2025. Gli screenshot allegati, inoltre, non possono provare la non ricezione di comunicazioni da parte del Centro per l'Impiego, trattandosi di dati modificabili.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025930.18-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1990 del 04/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente a due giornate formative nel mese solare e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto la giustificazione è stata presentata solo in sede di ricorso e non nei tempi e modi prescritti, di cui l'utente era stato correttamente informato come risulta dalla sottoscrizione del modulo di convocazione e calendario formativo.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025656.15-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 43165 del 17/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente agli appuntamenti fissati e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni perché nella raccomandata a mano erano esplicitate le sanzioni in caso di assenza e mancata giustificazione della stessa. I certificati medici prodotti attestano periodi di malattia antecedenti e non rilevanti ai fini del presente ricorso. Inoltre, i biglietti aerei, che attestano l'arrivo del figlio in aeroporto il giorno 15/10/2025 alle ore 6.55, non sono ritenuti una motivazione valida ai fini della non partecipazione al corso di formazione.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025594.15-12-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto non supportate da evidenza alcuna considerati gli atti acquisiti dal CPI.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025512.12-12-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è presentata all'appuntamento fissato dal Cpl e non ha presentato giustificazioni valide per i due eventi di assenza entro i modi e i termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente non rientrando tra i motivi validi di giustificazione dell'assenza.

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025931.18-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 46534 del 03/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente alla convocazione del 11/11/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente la documentazione è stata presentata solo in sede di ricorso; a ciò si aggiunge che le date indicate nei documenti medici non giustificano l'assenza.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026273.23-12-2025 improcedibile;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025928.18-12-2025 inammissibile;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025657.15-12-2025 non valutabile;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025655.15-12-2025 respinto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0026338.24-12-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025728.16-12-2025 respinto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026275.23-12-2025 respinto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025749.16-12-2025 respinto;

- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025592.15-12-2025 accolto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025588.15-12-2025 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025932.18-12-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024580.01-12-2025 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025720.16-12-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025514.12-12-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0026274.23-12-2025 respinto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025930.18-12-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025656.15-12-2025 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025594.15-12-2025 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025512.12-12-2025 respinto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025931.18-12-2025 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 17 del 10/04/2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 24 aprile 2026.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi